

In materia di sanità: disciplina del regime di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie

Corte costituzionale, 5 luglio 2010, n. 245

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione Abruzzo 26 settembre 2009, n. 19, recante "Integrazioni alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante «Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private»".

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge regionale in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. Tale norma, infatti, escludendo dal regime dell'autorizzazione previsto dalla precedente legge regionale n. 32 del 2007 "gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento istituzionale", eccede dalla competenza regionale concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute, ed incide altresì sui principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 41 Cost. In particolare, la disposizione in esame si pone in contrasto con il principio fondamentale in materia di tutela della salute espresso dagli articoli 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502/92, secondo i quali tutti gli studi medici e odontoiatrici, per la peculiarità dell'attività posta in essere, devono essere assoggettati ad un provvedimento autorizzatorio, previa verifica del possesso dei requisiti minimi fissati con il D.P.R. 14 gennaio 1997, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome. Il rispetto di tali prescrizioni è infatti indispensabile per assicurare i livelli essenziali di sicurezza dei pazienti e di qualità delle prestazioni in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la corretta gestione e manutenzione della stessa assume carattere rilevante nell'assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure.

La medesima norma, inoltre, risulta incidere sul mandato ed i poteri conferiti dal Governo al Commissario ad acta, con delibera dell'11 settembre 2008, per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo. Uno degli interventi prioritari che il Commissario dovrà porre in essere, infatti, attiene proprio all'"attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale". In tal modo, la disposizione regionale viola altresì l'art. 120, comma 2, Cost., relativo all'esercizio dei poteri sostitutivi del Governo nei confronti di Regioni ed enti locali, nonché il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost.

Argomentazioni della Corte:

La Corte, richiamando la sua consolidata giurisprudenza in materia, afferma che la disposizione regionale impugnata disattende il principio fondamentale dettato dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, i quali stabiliscono la necessità di tale autorizzazione per gli studi medici ed odontoiatrici privati al fine di «assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni, in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione

assum[ono] preminente interesse per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure». Pertanto, tale disposizione non rispettando la normativa statale di riferimento, viola i limiti imposti dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di tutela della salute. Infatti, «se è condivisibile che la competenza regionale in tema di autorizzazione e vigilanza delle istituzioni sanitarie private vada inquadrata nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute (di cui all'art. 117, comma terzo, Cost.), resta, comunque, precluso alle Regioni di derogare a norme statali che fissano principi fondamentali.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della norma in esame.

Giurisprudenza richiamata:

- Sull'illegittimità costituzionale della disciplina regionale in materia di regime autorizzatorio meccanismo di decadenza automatica degli incarichi dirigenziali: Corte cost. sentenza n. 150/2010.